

SCHEMA DI CONTRATTO

REP. N.

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDROTERMICI, SANITARI E DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, SOLLEVAMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE NERE, ANTINCENDIO, AUTOCLAVI, GAS SPECIALI ED ARIA COMPRESSA DEGLI EDIFICI I PROPRIETÀ O IN USO DELL’UNIVERSITÀ DEL SALENTO – QUADRIENNIO 2018-2021.
CODICE CIG: 7321983384

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 255 in data 26.09.2017, con cui il Consiglio di Amministrazione: approvato i documenti tecnici (Capitolato Tecnico e relativi allegati) relativi all’affidamento quadriennale del servizio integrato di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrotermici sanitari e di riscaldamento, condizionamento, sollevamento e depurazione delle acque nere, antincendio, autoclavi, gas speciali ed aria compressa degli edifici di proprietà o in uso all’Università del Salento; ha stabilito che tale servizio dovrà essere affidato previo svolgimento di procedura aperta da espletarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con un peso dell’offerta tecnica pari al 70% e un peso per l’offerta economica pari al 30%. - ha fissato l’importo a base di gara, in € 2.149.336,19 oltre incentivi di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 ed IVA; ha stabilito che l’importo graverà pro-quota sulla UPB RIT.RIT1 Spese contratti obbligatori voce 10303001 – Manutenzione ordinaria immobili ed impianti degli anni 2018-2021; ha delegato il Direttore Generale alla firma di tutti gli atti propedeutici e conseguenti e, ove se ne ravvisi la necessità, delegare il Rettore alla firma per uno stanziamento superiore in ragione del rinnovo prevedibile negli atti di gara; ha approvato il rinnovo per sei mesi del contratto rep. n. 763/2014 in scadenza al 30.09.2017 ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.lgs. 163/2006 trattandosi di ripetizione di servizi analoghi, per un importo complessivo compreso IVA pari a € 216.084,06;

- con Decreto del Direttore Generale n. _____ del _____ sono stati approvati gli atti di gara ed altresì lo schema del presente contratto, ed è stata indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura aperta per l’affidamento del predetto servizio integrato;

- il bando di gara è stato spedito alla Commissione in data [...], ed è stato pubblicato sulla G.U.U.E. in data [...], sulla G.U.R.I. n. [...] del [...], sul sito internet www.unisalento.it in data [...], sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(www.serviziopubblici.it) in data [...], e pubblicato per estratto sui due quotidiani a rilevanza nazionale [...] e [...], rispettivamente in data [...] e in data [...], nonché sui due ulteriori quotidiani [...] e [...], rispettivamente in data [...] e [...], secondo quanto previsto dall'art. 66, comma 7, del D.Lgs n. 163/2006 ss.mm.ii. in quanto richiamato dall'art. 216, comma 11°, del D.Lgs. n. 50/2016;

- gli atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet del committente www.unisalento.it;

- con Decreto del Direttore Generale n. _____ del _____ è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute;

- nella seduta pubblica del giorno _____, di cui a relativo verbale in pari data, è stata aperta la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti partecipanti e successivamente agli adempimenti prescritti nelle successive sedute dei giorni sono stati espletati i lavori della Commissione Giudicatrice, ed infine nella seduta pubblica del _____ di cui al verbale in pari data sono state aperte le offerte economiche e la Commissione giudicatrice ha determinato la proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico _____, che ha espresso l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del miglior rapporto qualità / prezzo e così per l'importo di €, di cui € 1.520,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso oltre I.V.A.;

- con Decreto n. _____ del _____ il Direttore Generale, a seguito della positiva verifica dei requisiti di ordine generale e speciale anche mediante il Sistema AVCpass, ha determinato l'aggiudicazione, divenuta efficace, dell'appalto in oggetto a favore dell'operatore economico _____ e alle condizioni dell'offerta agli atti dell'Amministrazione;

- con nota prot. n. _____ del _____, sono state effettuate le comunicazioni ex art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

- è decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto d'appalto, di cui all'art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

l'Università del Salento, (C.F. 80008870752), rappresentata dal dott. Emanuele Fidora, nato a Roma l'08.04.1971, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale in Lecce, Piazza Tancredi, n. 7, nella sua qualità di Direttore Generale, PEC: amministrazione.centrale@cert-unile.it, dotato del potere di stipula del presente contratto in base all'art. 50 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università del Salento emanato con Decreto Rettoriale n. 382 del 19.05.2016, di seguito, per brevità, anche indicato come "La Committenza" o "Il Committente",

il _____ (siglabile _____), con sede legale in _____, via _____, CAP _____, e sede legale in _____, via _____, CAP _____, Codice Fiscale e Partita IVA n. _____,

nella figura del Legale Rappresentante (oppure: del procuratore speciale della società medesima), _____, CF _____, nato a _____, il _____ e domiciliato per l'incarico presso la sede della Società, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _____ al numero in _____, via _____, CAP _____, (*nel caso di procuratore speciale*: a quanto infra autorizzato in forza di procura conferita in data _____ mediante atto a rogito notaio Dott. _____, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di _____, Repertorio n. _____, Raccolta n. _____), di seguito, per brevità, anche indicato come "l'Appaltatore".

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le prestazioni relative al servizio integrato di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrotermici, sanitari e di riscaldamento, condizionamento, sollevamento e depurazione delle acque nere, antincendio, autoclavi, gas speciali ed aria compressa degli edifici in proprietà o in uso dell'Università del Salento – Quadriennio 2018-2021, così come espressamente e più dettagliatamente specificate nel Capitolato Tecnico, nelle forme e nei modi ivi indicati e nel documento denominato "Allegato A - Programma di Manutenzione".

I predetti documenti, ancorché non allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. L'elenco degli impianti oggetto del presente appalto è contenuto nel documento denominato "Allegato B - Elenco Impianti e Ubicazioni", che si allega al presente contratto sotto la lettera A per costituirne parte integrante ed essenziale.

3. Trattandosi di un servizio integrato di gestione e manutenzione di impianti tecnologici dell'Università, l'Appaltatore assume la piena responsabilità di risultato, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e suoi Allegati.

ART. 3 – DISCIPLINA DELL'APPALTO

1. Oltre ai documenti di cui al precedente articolo, e al documento di cui al successivo art. 22, fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:

a) Bando di gara e documento complementare "Disciplinare di gara" nonché le dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta;

- b) Offerta tecnica ed economica presentata dall'appaltatore in sede di gara;
2. In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:
- a) Contratto d'appalto;
 - b) Capitolato Tecnico e relativi allegati;
 - c) Leggi, regolamenti e norme in materia vigenti alla data di pubblicazione della gara.
- 3.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha durata di quattro anni decorrenti dalla data della consegna del servizio.
2. Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la Committenza si riserva la facoltà di disporre eventualmente la proroga tecnica dei servizi di che trattasi nella misura massima di sei mesi per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

ART. 5 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna ad eseguire tutte le prestazioni necessarie al mantenimento in perfetta efficienza dei beni oggetto dell'appalto, garantendo la gestione del servizio integrato e l'esecuzione a perfetta regola d'arte di ogni prestazione nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, nei suoi allegati ed atti richiamati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

L'appaltatore si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal Codice di comportamento dell'Università del Salento, emanato con D.R. n. 81 del 31.01.2014, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in esso definiti, nonché agli obblighi previsti nel "Patto di integrità" che, sottoscritto dall'appaltatore, si allega al presente contratto sotto la lettera B). La violazione di detti obblighi comporterà la risoluzione del contratto da valutarsi nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità

ART. 6 - IMPORTO CONTRATTUALE

1. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore dall'Amministrazione per le prestazioni contrattuali è di complessivi ed onnicomprensivi Euro: _____ esclusa I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti, ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii., così ripartiti:

A. Servizio _____ complessivi Euro _____ I.V.A. esclusa;

B. _____ a corpo: complessivi Euro _____ I.V.A. esclusa;

C. Interventi extra canone di cui al par. _____ del Capitolato Tecnico
- a misura: _____ max complessivi Euro _____ I.V.A. esclusa -
prestazione opzionale

Le attività di cui alla precedente lettera C) sono eventuali e verranno attivate solo qualora l'Amministrazione lo ritenga utile, conveniente e necessario anche in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, senza che perciò derivi alcun diritto in capo all'aggiudicatario all'affidamento delle stesse. Gli importi relativi a tali attività devono pertanto essere considerati presunti, e l'effettivo importo da corrispondersi all'Appaltatore in corso di esecuzione dipenderà dall'entità delle attività extra-canone effettivamente richieste ed espletate ai sensi del presente Capitolato. L'appaltatore riconosce sin da ora che nulla potrà pretendere in relazione alla minore entità delle attività extra-canone che verranno effettivamente richieste (che è a totale ed insindacabile discrezione del Committente), ad eccezione dei corrispettivi per le attività effettivamente richieste ai sensi del presente Capitolato. Si precisa, inoltre, che tutte le attività c.d. extra canone di cui alla lett. C) possono essere affidate dalla stazione appaltante separatamente e autonomamente l'una dall'altra senza che perciò derivi alcun diritto in capo all'aggiudicatario all'affidamento congiunto delle stesse (e così, a titolo esemplificativo, allo svolgimento dell'attività di progettazione non segue alcun diritto ad eseguire le relative opere).

2. Gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di Euro 1.520,00 risultanti dal documento contenente i rischi specifici da interferenza (c.d. D.U.V.R.I.), che si allega al presente contratto sotto la lettera C), saranno corrisposti, sentito il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e l'appaltatore proporzionalmente alle attività eseguite.

Le parti convengono che tutte le attività e le forniture oggetto del presente appalto sono compensate sulla base degli importi, derivanti dagli sconti percentuali indicati nell'offerta economica, che si intendono comprensivi di tutte le attività necessari e di tutte le spese inerenti e consequenziali alle prestazioni contrattuali oggetto di appalto previste dal Capitolato Tecnico, oltre gli oneri della sicurezza.

Per la particolare caratteristica del servizio e per le modalità di esecuzione degli interventi, l'Amministrazione non darà luogo alla corresponsione di anticipazioni sull'importo contrattuale.

ART. 7 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI – CESSIONE CREDITI - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il prezzo per le prestazioni dei servizi a canone (in gestione) verrà corrisposto a corpo in rate quadrimestrali posticipate secondo le modalità indicate al par. 24.1 del Capitolato Tecnico. Il prezzo per le attività extra-canone sarà corrisposto a misura in un'unica rata al completamento delle attività, secondo quanto previsto dal par. 24.2 del predetto Capitolato, e sarà quantificato con le modalità previste ai par. 5.7 e 19 del Capitolato medesimo.

In particolare, si precisa che a tali lavori extra-canone si applicherà il Prezziario DEI (DEI TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE), nella parte che indica il prezzo della sola fornitura, e non le opere compiute, tenendo conto che ad essere remunerata dovrà essere solo la fornitura, al netto del ribasso offerto in sede di gara, mentre la mano d'opera deve intendersi

compensata nel canone d'appalto, senza alcun altro onere aggiuntivo per l'Amministrazione Universitaria, ancorché utile d'impresa e Spese Generali sono già comprese nel calcolo del Corrispettivo d'Asta. Qualora manchi la voce nelle forniture con riferimento al Prezziario DEI si farà ricorso a prezzi provenienti da altri prezziari ufficiali di riferimento con decurtazione della incidenza della manodopera in quanto già remunerata nel contratto di servizi. In ultima analisi, in assenza dei riferimenti ufficiali di cui sopra (listino DEI e altri prezziari ufficiali di riferimento) potrà essere fatto riferimento a prezzi di listino di aziende produttrici e/o fornitori, eventualmente decurtato di uno sconto aggiuntivo, oltre il ribasso d'asta di aggiudicazione in sede di gara, che sarà indicato dalla ditta ed oggetto di punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica in sede di gara.

Il Committente procederà alla corresponsione di ciascuna rata, alle scadenze previste e comunque entro 30 giorni dalla ricezione di regolare fattura e previa acquisizione di DURC regolare.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89 è prescritta a far data dal 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori. Non saranno pertanto accettate le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non si potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

La trasmissione delle fatture in formato elettronico avverrà attraverso il Sistema nazionale d'Interscambio (SdI), previsto dal Governo nell'ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni aventi ad oggetto lo *Split Payment* (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario)", l'IVA è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii. La fatture emesse dovranno pertanto indicare la frase "scissione dei pagamenti".

I pagamenti avverranno sul conto dell'Appaltatore. Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà essere indicato, pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo di gara), specificato nel bando e nel disciplinare di gara.

Sull'importo netto di ciascuna fattura, verrà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa emissione del certificato finale di regolare esecuzione di cui al par. 28 del Capitolato Tecnico. A tal fine ogni fattura dovrà evidenziare il corrispettivo, la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo del canone corrispettivo, al netto della ritenuta medesima. La fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale delle ritenute precedentemente effettuate. Al corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle mancate prestazioni e le eventuali penali applicate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Affidatario o del subappaltatore o del cottimista, impiegato nell'esecuzione

del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In attuazione dell'art. 30, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso di esecuzione del contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore. Il pagamento è subordinato all'acquisizione da parte dell'Amministrazione della dichiarazione comprovante la regolarità contributiva (DURC).

I pagamenti avverranno sul conto corrente dell'Appaltatore con le seguenti coordinate IBAN: _____, presso _____, Agenzia _____, intestato a _____

Le persone fisiche delegate ad operare sul conto sono: _____, nato a _____ il _____, CF _____ (in qualità di _____ dell'Appaltatore) e _____, nato a _____ il _____, CF _____ (in qualità di _____ dell'Appaltatore).

In caso di successive variazioni, le generalità, i riferimenti anagrafici ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.lgs. n. 231/2002 ss.mm.ii. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile. L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice. La Stazione appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'appalto.

L'Università potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c. quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Università a titolo di penale o a qualunque altro titolo. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'Appaltatore deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le

comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010.

L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

ART. 8 REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

Il prezzo del servizio si intende fisso per tutta la durata del contratto, fatte salve le disposizioni di legge vigenti.

ART. 9 - VARIABILITÀ DELL'APPALTO NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI.

1. Nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'elenco degli impianti, anche a seguito di acquisizione o dismissione immobili, il contratto potrà subire delle variazioni, in aumento o in diminuzione.

In particolare, la Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di ridurre o aumentare gli impianti oggetto dell'appalto, nonché le prestazioni da effettuare nei limiti di un quinto dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.: la riduzione dovrà essere esplicitamente motivata in relazione alle ragioni di interesse che la giustificano.

La variazione dovrà essere applicata ed il relativo compenso quantificato secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

Rimane in ogni caso escluso per l'Appaltatore qualsivoglia diritto di recesso o di richiedere la risoluzione del rapporto, e lo stesso rimarrà comunque, obbligato all'esecuzione delle prestazioni così ridotte.

ART. 10 - ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E PERIODICITÀ DEGLI INTERVENTI

L'attività di manutenzione deve essere eseguita nel rispetto di quanto indicato nel capitolo 5 del Capitolato Tecnico e nel documento denominato "Allegato A - Programma di Manutenzione", nonché nel rispetto delle migliorie previste dall'offerta tecnica.

ART. 11 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice degli Appalti Pubblici, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato.

Resta fermo quanto previsto agli artt. 48, 106, comma 1, lett. d), 110 del Codice degli Appalti Pubblici, in caso di modifiche soggettive dell'esecutore del contratto.

E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

La Stazione Appaltante sarà libera di cedere il Contratto, in tutto o in parte, verso altra Amministrazione che sia subentrata, in tutto o in parte, nel godimento o nella disponibilità dell'immobile in favore del quale è prestato il Servizio. Analoga facoltà spetterà a ciascuna Amministrazione subentrata nel Contratto, nei limiti di scadenza temporale del Contratto stesso.

A tal fine, l'Appaltatore rilascia sin da ora ampia autorizzazione ed accettazione alla cessione. L'Amministrazione cedente non risponderà in alcun modo della solvibilità dell'Amministrazione cessionaria.

Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario non potrà avvalersi di subappaltatori.

(oppure)

Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario, avendo indicato la terna di cui all'art. 105, comma 6 del Codice degli Appalti, potrà avvalersi di subappaltatori, nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto, in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 105, commi 2 e 5, e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.

In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8 e 13 lett. a) e c).

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione

prescritti dal D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto.

L'Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

E' vietato ogni subappalto non previsto nell'offerta della Appaltatore e non autorizzato, sotto pena di risoluzione del contratto e di perdita del deposito cauzionale, salva l'azione per il risarcimento di qualsiasi danno conseguente.

L'Appaltatore è, comunque, responsabile anche dell'attività svolta da eventuali imprese subappaltatrici. L'importo del subappalto, non può superare il 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale.

L'autorizzazione al subappalto, rilasciata dalla Amministrazione aggiudicatrice, non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'appaltatore che rimane l'unico e solo responsabile della qualità e della corretta esecuzione del servizio.

Il periodo comunque necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto non potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di differimento o sospensione del termine stabilito per l'inizio e l'ultimazione del servizio, né potrà essere adottato a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzo, risarcimento, o maggiori compensi.

Al pagamento dei subappaltatori provvede l'Appaltatore. Dell'avvenuto pagamento dovrà essere fornita prova mediante trasmissione alla Amministrazione aggiudicatrice, della fattura quietanzata da parte del subappaltatore entro 20 (venti) giorni dal pagamento della medesima.

In caso di subappalto il subappaltatore è tenuto a presentare la documentazione INAIL e INPS, relativamente al personale impiegato, all'Appaltatore e all'Amministrazione aggiudicatrice.

ART. 12 – REFERENTE UNICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà farsi rappresentare dal sig. _____ in qualità Referente Unico del Servizio Integrato, fornito di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato Tecnico, il Referente Unico dell'Appaltatore dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio.

Il Referente unico avrà la piena rappresentanza dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate avranno uguale valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'appaltatore.

In caso di impedimento personale, l'incaricato dovrà comunicare, per iscritto, all'Amministrazione il nominativo di un sostituto.

Per le prestazioni previste, l'Appaltatore dovrà disporre per tutta la durata del contratto, di una struttura organizzativa composta dalle figure professionali meglio specificate nell'art. 9 del Capitolato Tecnico, tra i quali individuerà il Responsabile Tecnico del Servizio, quale rappresentante dell'Appaltatore che dirigerà in stretto coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto individuato dall'Amministrazione l'intero procedimento manutentivo.

Per quanto concerne la sede operativa, la reperibilità e le comunicazioni tra le parti, si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Tecnico.

ART. 13 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E STRUTTURA DI SUPPORTO

In attuazione di quanto previsto agli artt. 31 e 101 del D.lgs n. 50/2016 l'Amministrazione ha nominato il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.) nella persona del _____, il quale ha il compito di approvare la pianificazione del lavoro e la sua eventuale messa in opera, nonché assicurare eventuali autorizzazioni necessarie per operare da parte dell'Amministrazione, fermo restando le specifiche competenze del R.U.P.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto nonché fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

Ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Tecnico il Direttore dell'Esecuzione del Contratto sarà coadiuvato da una struttura di supporto tecnico nominata dal Committente con il compito di verificare la regolare esecuzione svolta dall'Assuntore.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e la struttura di supporto tecnico, costituiscono l'interfaccia principale del Referente Unico dell'Appaltatore, per tutte le problematiche connesse con l'espletamento dei servizi.

La mancata approvazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, anche sulla base delle informazioni fornite dai componenti della Struttura di Supporto Tecnico, delle prestazioni tecniche, degli interventi operativi e dell'esecuzione di lavori e servizi, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo espliciti, determina il mancato riconoscimento del servizio effettuato, con la conseguente applicazione delle penali previste, o finanche la non corresponsione dei relativi corrispettivi.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e la struttura di supporto tecnico che lo coadiuverà, sovrintenderanno a tutte le fasi dei servizi dalla formazione degli strumenti conoscitivi, alla programmazione, alla esecuzione di interventi o lavori (a misura, in economia, a forfait), alla gestione delle diverse fasi di espletamento dei servizi. Ogni prestazione dovrà essere preceduta dall'apposita e documentata informazione e, quando è prevista, dall'approvazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Con le dovute differenziazioni conseguenti alla diversa natura dei servizi appaltati la procedura di richiesta - approvazione - esecuzione dei servizi e dei lavori si richiama al binomio informazione - autorizzazione preventiva/controllo da parte del Responsabile del contratto o del suo apparato.

Il Responsabile tecnico del servizio integrato dovrà altresì rappresentare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, durante lo svolgimento e al termine delle operazioni e degli interventi i dati contabili, gli elementi tecnici, le certificazioni e tutte le informazioni relative alle prestazioni compiute.

L'informazione e approvazione del Responsabile del Contratto è condizione indispensabile per il riconoscimento dei corrispettivi. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto deciderà, sulla base delle richieste pervenute, delle proposte formulate dall'Assuntore e dei programmi del Committente, quale degli interventi manutentivi dovrà essere attuato e ne darà comunicazione al Responsabile tecnico del servizio integrato o suo delegato dei servizi appaltati. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà disporre le proprie indicazioni mediante ordini verbali e scritti preferibilmente indirizzati al Responsabile tecnico del servizio integrato, ma anche nei confronti dei suoi collaboratori. Il flusso delle comunicazioni, delle indicazioni e delle informazioni in andata e in ritorno, dal Committente alla struttura tecnico-amministrativa dell'Assuntore, dovrà essere raccolta e sistemata in opportuni modelli grafici e su supporto informatico, che dovranno essere approntati dall'Assuntore e sottoposti alla preventiva approvazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE

La Committente potrà chiedere, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonché dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 in materia di risoluzione del contratto per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, la risoluzione del contratto prima della scadenza ai sensi dell'art. 1456 C.C., in ogni momento, previa diffida formale inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nei casi previsti dall'art. 39 del Capitolato tecnico, nonché nei seguenti casi:

- a. sopravvenuta situazione di incompatibilità;
- b. apertura a carico dell'Appaltatore di una procedura concorsuale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di cessione dell'azienda, di cessazione di attività fatte salve le disposizioni previste agli artt. 48, commi 17 e 18 e 110 del Codice;
- c. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro; violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- d. violazione ripetuta del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore
- e. divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme, e, in generale, violazione del dovere di riservatezza;
- f. inosservanza delle disposizioni relative al subappalto;
- g. inosservanza del divieto di cessione in tutto o in parte del contratto;
- h. quando la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell'Appaltatore comporti l'esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presenti nei palazzi;
- i. frode da parte dell'Appaltatore;
- j. mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- k. perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- l. violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal Codice di comportamento dell’Università del Salento, emanato con D.R. n. 81 del 31.01.2014, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- m. mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- n. violazione degli obblighi di condotta previsti nel “Patto di integrità” sottoscritto dall’appaltatore e allegato al presente atto sotto la lettera B), da valutarsi nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Il presente appalto si risolverà, altresì, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito, con modifiche, con L. n. 135/2012, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i Servizi oggetto di affidamento, salva la facoltà dell’Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.

In caso di mancato adeguamento, la Committente recede dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.

Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. n. 95/2012 ed alla relativa legge di conversione n. 135/2012 è nullo.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.

I casi sopraelencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto del Committente previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nell’ipotesi di risoluzione del contratto la Committente ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l’inadempimento degli obblighi assunti dall’Appaltatore possa dar luogo.

L’Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che a seguito di eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, la Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca/annullamento della determinazione di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione

e/o di recesso e/o di dichiarazione di inefficacia del presente contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nelle ipotesi previste all'art. 108, comma 1 del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2 del Codice.

Nel caso in cui la Ditta manchi all'adempimento dei patti contrattuali, pregiudicando in tal modo il buon andamento del servizio, l'Amministrazione appaltante si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio alla risoluzione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata o PEC senza che la Ditta possa accampare pretese di sorta salvo il diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito ed accertato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, impregiudicati maggiori danni ed interessi a favore dell'Amministrazione.

Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza della Ditta comporti l'interruzione dell'attività lavorativa degli uffici dell'Università, oltre alla penale contrattualmente prevista, la Ditta è tenuta a risarcire all'Amministrazione universitaria, l'importo per la mancata prestazione dei dipendenti interessati, sulla base del costo orario relativo a ciascuno di essi e delle ore di servizio non espletate.

Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza della Ditta comporti l'esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presente nei plessi universitari l'Amministrazione ha la facoltà di provvedere d'ufficio ed unilateralmente alla risoluzione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata o PEC, salvo il risarcimento all'Amministrazione universitaria degli eventuali danni cagionati per l'inadempimento di cui sopra.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alla normativa in materia di risoluzione del contratto di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

Quando il Direttore dell'esecuzione del contratto, accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, escluso ogni risarcimento o indennizzo, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.

In sede di liquidazione finale del servizio, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle attrezzature nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione appaltante, salvi, in caso di mancato rispetto del termine assegnato, i rimedi previsti all'art. 108, comma 9 del Codice.

Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice, a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Appaltatore possa dar luogo.

Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento dal contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione, in attuazione di quanto previsto all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, fatto salvo quanto innanzi riportato nel presente contratto, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile e 109 del Codice, dal Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. Il provvedimento di scioglimento del contratto sarà oggetto di notifica all'Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.

ART. 15 - GARANZIE E ASSICURAZIONI

L'appaltatore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, ha costituito un deposito cauzionale definitivo, di Euro _____ mediante polizza fidejussoria n. _____ rilasciata da _____ nelle forme ammesse dalla legge ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

Il Committente, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. L'Appaltatore avrà l'obbligo di adeguare proporzionalmente la cauzione definitiva, nel caso di eventuale affidamento di servizi analoghi e di proroga nelle more dell'esperimento delle procedure di scelta del nuovo affidatario del servizio. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o del Committente.

In relazione a quanto sopra l'Appaltatore ha stipulato, con primaria compagnia di assicurazione, idonea polizza assicurativa CAR/RCT/RCO a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili volta a coprire tutte le ipotesi di responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti e per danni arrecati ai beni o/e cose di proprietà e/o in disponibilità della Amministrazione aggiudicatrice durante l'esecuzione del contratto, con massimali non inferiori ad Euro 5.000.000,00 per sinistro e a Euro 1.000.000,00 per persona in ciascun sinistro, restando inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno comunque ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla stesura del contratto, al bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso, conservata agli atti dell'Area Negoziale della Ripartizione Finanziaria e Negoziale dell'Università.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto, (pubblicazione dell'estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 17 - NORME APPLICABILI E TRIBUNALE COMPETENTE

L'appalto è regolato dal bando, dal disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico e quindi dalle disposizioni ivi contenute o espressamente richiamate.

Per quanto qui non contenuto si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici;
- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

Il contratto stipulato con il soggetto aggiudicatario è regolato dalla legge italiana. Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione aggiudicatrice entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Appaltatore, formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre all'Appaltatore per l'accettazione. L'accettazione dell'Appaltatore dovrà pervenire per iscritto nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta; l'accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del contratto.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo bonario, competente a conoscere controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà l'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Lecce.

ART. 18 - VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI AL TERMINE DELL'APPALTO

Il pagamento di ciascuna rata sarà effettuato previa dichiarazione di regolare esecuzione della quota di servizio da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Al termine ultimo di scadenza di tutte le prestazioni e dei servizi prescritti dal contratto di appalto il Responsabile del Contratto redigerà il Certificato finale e/o annuale di regolare esecuzione dell'appalto.

Le operazioni di redazione del certificato avranno inizio entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale finale e dovranno concludersi entro 60 giorni dall'inizio e comprenderanno tutte le verifiche sul posto e d'ufficio necessarie a verificare che l'Appaltatore abbia ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali.

L'esito favorevole del certificato, unitamente al verbale di riconsegna del patrimonio, consentirà lo svincolo della fidejussione bonaria o la restituzione del deposito cauzionale a garanzia.

Il documento sarà sottoscritto per accettazione dal Committente e dall'Assuntore.

Alla scadenza del contratto, si procederà alla riconsegna degli impianti compresi nel patrimonio edilizio da parte dell'Appaltatore all'Amministrazione. I beni dovranno essere riconsegnati in buono stato manutentivo, o quantomeno uguale a quello esistente al momento della consegna, le migliorie o sostituzioni apportate dall'Appaltatore nel corso del contratto in forza degli interventi eseguiti sono a tutti gli effetti di proprietà dell'Amministrazione.

Della consegna verrà redatto apposito verbale di riconsegna, redatto in contraddittorio tra le parti e dalle stesse sottoscritto.

L'obbligo di custodia sussistente in capo all'Appaltatore si intenderà cessato con effetto dalla sottoscrizione del verbale di riconsegna dei beni all'Amministrazione.

ART. 19 – PENALITÀ E PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della Appaltatore, l'Amministrazione ha facoltà di applicare le penali di cui all'art. 26 del Capitolato Tecnico

L'applicazione della penale non esime l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligo contrattuale per il quale si è reso inadempiente.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle predette dovranno essere contestati all'appaltatore per iscritto dalla Committenza.

In tal caso, l'appaltatore potrà controdedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano alla committenza nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui sopra a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Committenza potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La Committenza potrà applicare all'appaltatore penali nella misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo del contratto; in ogni caso l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 20 - NORME A TUTELA DEI LAVORATORI – CLAUSOLA SOCIALE.

L'Appaltatore è responsabile, sia nei confronti dell'Amministrazione sia di terzi, della tutela della sicurezza, dell'incolumità e della salute dei propri lavoratori e garantisce il pieno rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico. L'Appaltatore dichiara, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro della categoria e della zona e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per

i dipendenti dalla vigente normativa. L'Amministrazione prende atto che l'Appaltatore e i subappaltatori indicati all'atto dell'offerta siano regolari ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, come risulta dai rispettivi Documenti unici di regolarità contributiva rilasciati dagli Sportelli Unici Previdenziali competenti depositati agli atti dell'Amministrazione.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'appaltatore entrante è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'appaltatore uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale tecnico impiegato, per il quale si procede con l'applicazione della clausola sociale è il seguente:

Numero Unità	Mansione	Livello	CCNL
1	Conduttore e Manutentore Impianti Termici	5	Metalmeccanico
1	Manutentore Impianti Polivalente	5	Metalmeccanico
3	Manutentore Impianti Polivalente	4	Metalmeccanico
1	Frigorista	5	Metalmeccanico

L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare integralmente il CCNL di miglior favore ed eventuali accordi integrativi vigenti, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

ART. 21 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

L'Amministrazione, in merito alla presenza dei rischi da interferenze, come previsto dall'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. precisa che è allegato al presente contratto il D.U.V.R.I. - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza -, in quanto in relazione alle attività oggetto dell'appalto, si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Il D.U.V.R.I. viene allegato al presente atto sotto la lettera C) per formarne parte integrante dello stesso e ha validità immediata dalla sottoscrizione del presente contratto. Gli oneri relativi ai rischi di cui sopra sono stati quantificati e riportati sul documento stesso.

La valutazione dei rischi interferenti in esso contenuta potrà essere aggiornata dall'Amministrazione nel caso in cui se ne ravvisassero le necessità a seguito di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio anche su proposta della Appaltatore da formularsi entro 30 (trenta) giorni dalla consegna della documentazione di pertinenza dell'Amministrazione; in tal caso, la revisione

del D.U.V.R.I. sarà consegnata per presa visione all'Appaltatore e sottoscritta per accettazione.

L'Appaltatore si impegna ed obbliga ad osservare e rispettare tutte le previsioni e misure contenute nel D.U.V.R.I. nonché, in relazione ai rischi specifici propri delle attività oggetto dell'appalto, tutti gli obblighi su di essa incombenti.

A tale proposito, l'Appaltatore dichiara di aver avuto a disposizione dall'Amministrazione la documentazione formata ai sensi D.lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii., relativa ai luoghi di lavoro di competenza del Committente; per gli altri luoghi di lavoro non di competenza dell'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà procurarsi direttamente tali documenti.

Resta inteso che permangono immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

Poiché nei beni costituenti il patrimonio dell'Amministrazione operano altri assuntori e prestatori di servizi non compresi nel lavoro appaltato, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi derivanti da eventuali interferenze operative, sia sotto il profilo del coordinamento delle lavorazioni/servizi sia per quanto concerne il rispetto delle norme di sicurezza. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di eseguire interventi, attività o prestazioni sui beni oggetto del presente appalto sia con personale dipendente sia tramite appalti a terzi.

In tali occasioni, l'Amministrazione comunicherà tempestivamente all'Appaltatore le modalità esecutive di tali interventi.

L'Appaltatore si farà carico di coordinare le prestazioni oggetto del presente contratto con le imprese terze affidatarie per garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti e per condurre i lavori nel modo migliore. Ogni onere relativo è a carico dell'operatore.

ART. 22 — CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali forniti a quest'Amministrazione viene svolto ai fini degli obblighi contrattuali.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del sopra citato Decreto legislativo.

I dati suddetti vengono registrati con sistemi manuali ed informatizzati, sono resi disponibili ad ogni soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 ss.mm.ii.

In attuazione del disposto di cui agli artt. 28 e 29 del citato Decreto legislativo, il titolare del trattamento dei dati riguardanti l'operatore economico è l'Università del Salento, con sede in Lecce, Piazza Tancredi, n. 7.

Responsabile del Trattamento dei dati personali è il Dirigente della Ripartizione Finanziaria e Negoziale, dott. Donato De Benedetto.

L'Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei quali venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'appalto, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all'esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dal D.lgs. n.196/2003 Codice in materia di "Protezione dei Dati Personali" e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi e per le finalità dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto dell'Università del Salento nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (clausola cd. di pantouflage).

ART. 24– ELEZIONE DI DOMICILIO – COMUNICAZIONI .

Per ogni comunicazione relativa al presente contratto le parti indicano i seguenti recapiti: Il Committente: Università del Salento, Area Negoziale, Viale Gallipoli, n. 49, Lecce.

L'Appaltatore: _____

Tuttavia nell'ottica della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi resta stabilito che ogni comunicazione relativa al presente contratto che l'Appaltatore provvederà ad inviare alla committenza dovrà essere indirizzata alla casella di posta elettronica certificata: amministrazione.centrale@cert-unile.it. Analogamente la committente provvederà a trasmettere qualsivoglia comunicazione all'Appaltatore alla casella di posta elettronica certificata: _____

Il presente contratto letto, confermato ed accettato nella sua integrità dalle parte contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato digitalmente.

UNIVERSITA' DEL SALENTO

Il Direttore Generale
Dott. Emanuele FIDORA

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 82/2005

L'APPALTATORE

Il Legale Rappresentante

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 82/2005

L'Ufficiale Rogante - _____

Il sottoscritto _____ dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di altresì di accettare espressamente tutte le condizioni e i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21, 22, 23, 24.

Lecce, _____